



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 novembre 2009 (19.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0247 (COD)**

**15864/09
ADD 1 REV 1**

**CODEC 1297
TELECOM 241
MI 424
COMPET 475
CONSOM 214
AUDIO 51**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (parte prima)/Consiglio

Oggetto: Adozione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica **(AL + D) (terza lettura)**
- Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA NEUTRALITÀ DELLA RETE

"La Commissione ritiene che sia della massima importanza conservare l'apertura e la neutralità di internet, tenendo pienamente conto della volontà dei legislatori di dichiarare la neutralità della rete come obiettivo politico e principio della regolamentazione che dovrà essere promosso dalle autorità nazionali di regolamentazione¹, rafforzare i correlati requisiti di trasparenza² e conferire strumenti di salvaguardia alle autorità nazionali di regolamentazione per prevenire il degrado dei servizi e intralci o rallentamenti del traffico sulle reti pubbliche³. La Commissione sorveglierà da vicino l'attuazione di queste disposizioni negli Stati membri, riservando una particolare attenzione al modo in cui sono tutelate le libertà dei cittadini europei sulla rete nella propria relazione sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel frattempo, la Commissione sorveglierà l'impatto degli sviluppi tecnologici e del mercato sulle libertà della rete e riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 2010, sulla necessità di adottare orientamenti supplementari; farà inoltre ricorso alle proprie competenze nell'ambito della vigente normativa in materia di concorrenza per far fronte alle pratiche anticoncorrenziali che possano insorgere."

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI

I Paesi Bassi esprimono grande perplessità circa il ruolo centrale della Commissione europea nella regolamentazione dei mercati delle telecomunicazioni sulla base degli articoli 7, 15 e 19 della direttiva sul miglioramento della regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre di un maggior margine di manovra per tener conto di specifiche situazioni di mercato e al riguardo non dovrebbero poter essere sostituite dalla Commissione.

I Paesi Bassi esprimono una preferenza per una procedura di regolamentazione nell'ambito della comitatologia per la definizione dell'elenco dei mercati rilevanti (articolo 15 della direttiva quadro).

¹ Articolo 8, paragrafo 4, lettera g), della direttiva quadro.

² Articolo 20, paragrafo 1, lettera b) e articolo 21, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva servizio universale.

³ Articolo 22, paragrafo 3, della direttiva servizio universale.

I Paesi Bassi annettono altresì grande importanza ad una buona cooperazione con gli altri Stati membri e riconoscono quanto sia importante raggiungere un accordo politico. Tenuto conto di tutti questi elementi, i Paesi Bassi si astengono pertanto dalla votazione.

DICHIARAZIONE DI AUSTRIA, BELGIO, ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA, IRLANDA, LETTONIA, MALTA, POLONIA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SPAGNA E REGNO UNITO

Direttiva sui diritti dei cittadini e direttiva e-privacy

Gli Stati membri succitati si compiacciono dell'adozione dei tre fascicoli che formano un pacchetto integrato di proposte normative per il settore delle comunicazioni elettroniche: la direttiva sui diritti dei cittadini e il regolamento sull'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), che sono stati adottati dal Consiglio il 26 ottobre 2009, e la direttiva sul miglioramento della regolamentazione adottata dal Consiglio il 20 novembre. La direttiva 2002/58/CE e la direttiva sui diritti dei cittadini si prefiggono di tutelare i diritti e le libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e particolarmente il diritto alla vita privata, e di garantire la libera circolazione di tali dati.

L'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2002/58/CE stabilisce le condizioni in cui le informazioni, compresi i programmi spia indesiderati o altri tipi di software maligno (malware), possono essere scaricate sull'apparecchiatura terminale di un utente. Si applica anche ai marcatori ("cookies") e a tecnologie analoghe, il cui utilizzo in molti casi può essere legittimo. Il testo modificato dell'articolo 5, paragrafo 3 precisa che il requisito vigente del consenso all'utilizzo di tali tecnologie si applica indipendentemente dal fatto che siano veicolate dalle reti di comunicazione elettronica o con altri mezzi tecnici.

Gli Stati membri succitati riconoscono che questa precisazione può richiedere la modifica di alcune normative nazionali. Tuttavia, come indicato nel considerando 52 bis {66}, l'articolo 5 paragrafo 3 modificato non intende intaccare il requisito esistente che tale consenso sia esercitato come un diritto al rifiuto dell'uso di cookies o di tecnologie analoghe per scopi legittimi.

Essi sottolineano inoltre che le modalità di comunicazione delle informazioni e di offerta del diritto al rifiuto dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili.

DICHIARAZIONE DI AUSTRIA, BULGARIA, ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA,
IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, MALTA, POLONIA, PORTOGALLO, ROMANIA,
SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA E REGNO UNITO

Direttiva sul miglioramento della regolamentazione, direttiva quadro

La presente dichiarazione riguarda l'articolo 21 della direttiva sul miglioramento della regolamentazione, che contiene il testo riveduto dell'articolo 19 della direttiva quadro.

Gli Stati membri succitati rilevano che il potere della Commissione di adottare decisioni ai sensi dell'articolo 19 è espressamente limitato all'armonizzazione dell'approccio di regolamentazione generale delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) in applicazione degli articoli 15 e 16 della direttiva quadro. L'articolo 15 della direttiva quadro ("Procedura per la definizione dei mercati") descrive le procedure da seguire per individuare e definire i mercati economici. L'articolo 16 della direttiva quadro ("Procedura per l'analisi del mercato") prevede che le ANR effettuino un'analisi dei mercati rilevanti tenendo conto dei mercati individuati dalla raccomandazione della Commissione al riguardo, per stabilire se tali mercati siano concorrenziali. L'articolo 16 prevede inoltre che tale accertamento del carattere concorrenziale o meno di un mercato debba essere tenuto presente ai fini di una decisione sulla necessità di imporre o mantenere o revocare obblighi per le imprese a norma di altre disposizioni specifiche. L'articolo 16 non menziona quali dovrebbero essere questi obblighi.

I succitati Stati membri ritengono pertanto che l'ambito dei poteri decisionali della Commissione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva quadro con riferimento agli articoli 15 e 16 della stessa direttiva sia limitato a questioni in materia di definizione dei mercati, valutazione di un potere di mercato significativo ed effetto dell'analisi del mercato sull'opportunità o meno di imporre obblighi alle imprese, e non comprenda la scelta e la progettazione di misure correttive ai sensi dell'articolo 8 della direttiva accesso o dell'articolo 17 della direttiva servizio universale.
